

DELIBERA n. 30/13/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA COMUNE DI FURCI SICULO / DIGITEL ITALIA S.P.A. (GU14 n. 520/13)

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 3 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n.481";

VISTA l'istanza del 21 marzo 2013 acquisita al protocollo generale al n.15730/13/NA con la quale il sig. Bruno Antonio Parisi, in qualità di sindaco del Comune di Furci Siculo, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società DigiTel Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 25 marzo 2013 prot. n. U/16272/13 con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il Comune di Furci Siculo, intestatario dell'utenza telefonica n.0942.794xxx, in persona del sindaco sig. Bruno Antonio Parisi, contesta l'arbitraria sospensione del servizio telefonico perpetrata senza preavviso dalla società DigiTel Italia S.p.A. a far data dal 22 gennaio 2013, per il numero complessivo di 19 giorni.

In particolare, in data 22 gennaio 2013 l'istante riscontrava l'improvvisa sospensione del servizio telefonico che veniva inibito al traffico in entrata ed in uscita, e, pertanto, segnalava il disservizio mediante contatto telefonico al centro assistenza clienti, senza però ricevere alcun riscontro. Il servizio telefonico riprendeva a funzionare solo dopo 19 giorni, determinando ritardo nel disbrigo delle pratiche amministrative con dilazione dei tempi delle istruttorie.

Mediante l'intervento di questa Autorità, chiede, pertanto, il risarcimento del danno nella misura di euro 9.000,00 per la totale indisponibilità del servizio telefonico dal 22 gennaio 2013 al 9 febbraio 2013, nonché il rimborso delle spese procedurali.

La società DigiTel Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, della delibera n.173/07/CONS.

II. Motivi della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie si deve evidenziare che la società DigiTel Italia S.p.A. non ha fornito alcuna motivazione tecnico - giuridica relativamente alla sospensione del servizio telefonico che ha interessato l'utenza telefonica n.0942.794xxx dal 22 gennaio 2013 al 9 febbraio 2013, laddove avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura del servizio voce anche alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.13533/01), secondo il quale *“in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per*

tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.

Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie si deve rilevare che, in mancanza di prova contraria, la sospensione del servizio di fonia vocale dal 22 gennaio 2013 al 9 febbraio 2013 per il numero di 19 giorni è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società DigiTel Italia S.p.A. ed in quanto tale implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente da computarsi in base al parametro previsto dall'articolo 6, comma 1, delle condizioni generali di DigiTel Italia S.p.A., secondo il quale *“Per gli inadempimenti contrattuali e il mancato rispetto degli standard di qualità, nonché nei casi di interruzione del servizio dovuti a dolo e colpa grave accertati giudizialmente o dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ove tali eventi si riferiscano esclusivamente alla rete di DigiTel, DigiTel eseguirà il pagamento di indennizzi a richiesta nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di interruzione o disservizio, escludendosi la responsabilità della stessa nel caso in cui l'interruzione o il disservizio siano dovuti alla rete appartenente ad altri operatori con cui DigiTel ha sottoscritto accordi di interconnessione o di fornitura di servizi di telecomunicazione”.* L'applicazione del parametro di euro 50,00 *pro die* risponde al criterio previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS *“resta salva l'applicazione, nella decisione delle controversie ai sensi del comma 1, degli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori a quelli di cui al presente regolamento, indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti ”.*

PREMESSO che la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della citata delibera e che pertanto la domanda relativa al risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede;

CONSIDERATO che la società DigiTel Italia S.p.A. non ha addotto alcuna motivazione tecnico-giuridica relativamente alla mancata erogazione del servizio voce nell'arco temporale sopra menzionato;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'accertata responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile è ascrivibile esclusivamente alla società DigiTel Italia S.p.A., con conseguente obbligo della stessa alla corresponsione dell'importo di euro 950,00 a titolo di indennizzo a copertura della mancata erogazione del servizio voce per il numero di 19 giorni intercorrenti dal 22 gennaio 2013 al 9 febbraio 2013 secondo il parametro previsto dall'articolo 6, comma 1, delle condizioni generali di contratto di DigiTel Italia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 173/07/CONS;

RITENUTO, infine, che, per quanto concerne le spese di procedura, sia equo liquidare in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di euro 100,00 a titolo di rimborso delle

spese procedurali sostenute dall'istante in considerazione della mancata adesione della società DigiTel Italia S.p.A. alla procedura conciliativa esperita presso il Corecom Sicilia e per la presente procedura;

RITENUTO che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questa Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

1. La società DigiTel Italia S.p.A., in accoglimento dell'istanza formulata in data 21 marzo 2013 dal sig. Bruno Antonio Parisi, in qualità di sindaco del Comune di Furci Siculo, è tenuta a corrispondere all'utente, mediante bonifico o assegno bancario, le somme così liquidate:

i) euro 950,00 (novecentocinquanta/00) a titolo di indennizzo computato moltiplicando il parametro ordinario giornaliero di euro 50,00 *pro die* per il numero di 19 giorni di sospensione del servizio voce dal 22 gennaio 2013 al 9 febbraio 2013 secondo quanto disposto dagli articoli 6, comma 1 delle condizioni generali di contratto di DigiTel Italia, e 2, comma 2, della delibera n. 73/11/CONS, con maggiorazione degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

ii) euro 100,00 (cento/00) quale rimborso delle spese sostenute dall'utente stesso per l'esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della delibera n. 173/07/CONS.

3. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani